



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori ARRIGONI, CENTINAIO, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, BORGHESI, BORGONZONI, Simone BOSSI, Umberto BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, ROMEO, RUFA, SALVINI, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, SOLINAS, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2018**

Modifiche al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, in materia di prevenzione vaccinale

ONOREVOLI SENATORI. — Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, prevede che: «L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione. Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione».

Dal testo del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, si evince che il soggetto immunizzato e certificato come tale adempie all'obbligo vaccinale attraverso vaccini monocomponenti o combinati, con l'esclusione dell'antigene per il quale già sussiste immunizzazione, salve però le disponibilità del Servizio sanitario nazionale.

Con il presente disegno di legge si intende eliminare l'obbligo per il soggetto immunizzato di assumere un vaccino per il quale ha già l'antigene, solo perché il Servizio sanitario nazionale non ha disponibilità del vaccino monodose. Il cittadino già immunizzato non può essere costretto a subire delle vaccinazioni solo per carenza di vaccini monodose da parte del Servizio sanitario nazionale, il quale ha anzi l'obbligo di tutelare la salute dei cittadini fornendo le giuste formulazioni vaccinali.

Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, prevede invece che: «Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola, al centro ovvero agli esami».

È di tutta evidenza che tale previsione crea una disparità di trattamento tra i minori di età compresa tra 0 e 6 anni, ai quali è precluso l'accesso alle scuole dell'infanzia e ai servizi educativi per l'infanzia, a fronte della mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, e i minori di età compresa tra 6 e 16 anni per i quali tale sanzione, a fronte del medesimo mancato adempimento, non si applica. Tale discriminazione non è oggettivamente giustificata, in quanto colpisce più gravemente i minori da 0 a 6 anni sia con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500, sia con l'esclusione dell'accesso alle scuole dell'infanzia rispetto ai minori di età compresa tra 6 e 16 sanzionati, a fronte del medesimo inadempimento, solo con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500.

Il provvedimento sanzionatorio è ingiustificato e irrazionale in quanto penalizza i minori di età compresa tra 0 e 6 anni, impedendo agli stessi di frequentare i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ovvero le formazioni sociali ove si svolge la loro personalità, per scelte imputabili ai genitori a differenza della sanzione

pecuniaria amministrativa che colpisce i genitori per scelte agli stessi imputabili.

In particolare, il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107», prevede che alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei anni, per sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, sono garantite pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali. Il sistema integrato di educazione e di istruzione accoglie le bambine e i bambini in base all'età ed è costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie.

Per il perseguimento delle suddette finalità il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, prevede la progressiva istituzione, in relazione all'effettiva disponibilità di risorse finanziarie, umane e strumentali, di un sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni. Il sistema integrato di educazione e di istruzione promuove la continuità del percorso educativo e scolastico, con particolare riferimento al primo ciclo di istruzione, sostenendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario, in cui le diverse articolazioni del sistema integrato di educazione e di istruzione collaborano attraverso attività di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni; inoltre concorre a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali e favorisce l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini attraverso interventi personalizzati e un'adeguata organizzazione degli spazi e delle attività; rispetta e accoglie le diversità ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.

Per tutte le motivazioni esposte si ritiene di fondamentale importanza l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73.

Il comma 5 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, prevede che: «Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza dall'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami».

Anche in questo caso si propone l'abrogazione dell'intero comma per le stesse motivazioni addotte per il precedente comma 3 dell'articolo 3, in particolare una disparità di trattamento tra i minori di età compresa tra 0 e 6 anni, per i quali la mancata presentazione della documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione comporta la decadenza dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia, a fronte della mancata presentazione della stessa documentazione per i minori di età compresa tra 6 e 16 anni per i quali la mancanza del medesimo adempimento non comporta la decadenza dall'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.

Anche in questo caso il provvedimento interdittivo è ingiustificato e irrazionale, in quanto penalizza i minori di età compresa tra 0 e 6 anni, impedendo agli stessi di frequentare i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ovvero le formazioni sociali ove si svolge la loro personalità, per scelte imputabili ai genitori.

Per tutto quanto esposto, e per l'importanza dell'argomento trattato, si auspica una rapida approvazione del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, le parole: «, di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale,» sono soppresse.

## Art. 2.

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è abrogato.

## Art. 3.

1. Il comma 5 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è abrogato.